

DISCIPLINA AZIENDALE DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

VERBALE D'INTESA

La direzione aziendale e le organizzazioni sindacali del personale dell'area "comparto" della ULSS si danno reciprocamente atto dell'avvenuto espletamento delle procedure di concertazione previste dalle norme contrattuali in materia di relazioni sindacali, relativamente alla disciplina aziendale dell'esercizio della libera professione intramuraria.

All'esito della concertazione, le parti convengono che la bozza di regolamentazione sottoposta all'esame rispecchia le disposizioni di legge e contrattuali e gli indirizzi impartiti dalla Regione Veneto, rispettando sia le giuste esigenze e gli interessi protetti del personale coinvolto che le necessità aziendali, ed è idonea a promuovere l'attività professionale dei sanitari salvaguardando la massima efficienza delle strutture aziendali allo scopo di assicurare sempre migliori livelli assistenziali alla popolazione.

In particolare, la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali si danno reciprocamente atto che è stata raggiunta l'intesa sulla ipotesi di disciplina di cui agli articoli da 30 a 33 della bozza predetta, nel testo allegato al presente verbale.

Venezia, 9 agosto 2007

per la direzione aziendale

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

Direttore Sociale



per le rappresentanze sindacali

CISL FPS

CGIL FP

UIL FPL

FSI

RSU

[Handwritten signatures of the syndicates]



TITOLO SESTO PERSONALE DI SUPPORTO E DI COLLABORAZIONE

Art. 30

Personale di supporto

L'Azienda mette a disposizione i dipendenti delle qualifiche infermieristiche, tecnico-sanitarie e della riabilitazione indicate dai dirigenti autorizzati all'esercizio della libera professione intramuraria per l'esecuzione delle prestazioni che richiedono la diretta partecipazione di personale con le rispettive competenze professionali, in conformità alle regole tecniche ed alle ordinarie prassi di servizio.

Il personale di supporto viene individuato dal dirigente che ne ha fatto richiesta tra tutti coloro che siano in possesso dei requisiti professionali previsti in relazione alle specifiche prestazioni e che vi abbiano dato la propria disponibilità.

La disponibilità a svolgere attività di supporto deve risultare la apposita dichiarazione, a seguito di avviso riservato ai dipendenti che abbiano superato il periodo di prova, siano idonei al pieno ed incondizionato servizio e non beneficino, per l'intera durata dell'impegno richiesto, di riduzione dell'orario di servizio in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L'appartenenza alla Unità operativa presso la quale il dirigente interessato esercita la libera professione costituisce titolo di preferenza per la individuazione.

L'attività di supporto è svolta fuori dal normale orario di lavoro e non può comportare un impegno individuale superiore a 24 ore al mese ed a 120 ore l'anno, ridotto della metà per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale; in ogni caso, la durata media del servizio, compreso l'impegno per l'attività di istituto, non può essere superiore a 10 ore al giorno e 48 ore alla settimana e la durata complessiva nell'anno delle prestazioni diverse da quelle rientranti nell'orario di lavoro ordinario non deve essere superiore a 180 ore.

L'attività non può essere svolta dal dipendente assente dal servizio per ferie, riposo o malattia, collocato in comando, distacco o aspettativa, sospeso o comunque interdetto dal prestare servizio, per tutto il tempo della assenza, sospensione o interdizione.

Il personale che, per ragioni tecnico-organizzative connesse alla esecuzione delle particolari prestazioni cui partecipa, non possa svolgere l'attività fuori dal normale orario di lavoro è tenuto, salvo rinuncia al corrispondente compenso, al recupero orario sulla base del tempo standard di esecuzione delle prestazioni determinato nel provvedimento di autorizzazione relativo alle prestazioni stesse.

Art. 31

Personale di collaborazione

Il personale che nell'ambito del proprio lavoro svolge compiti direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio della libera professione intramuraria è tenuto a dare la propria collaborazione per il buon andamento della relativa attività.

La collaborazione si esplica nei compiti di organizzazione e di gestione amministrativa e tecnico-sanitaria ed in quelli di vigilanza e di controllo, nella accoglienza degli utenti nonché in tutti gli altri compiti connessi alla esecuzione delle prestazioni libero-professionali,

diversi da quelli propri del personale di supporto.

Art. 32

Compensi al personale di supporto

I compensi spettanti al personale di supporto all'attività libero-professionale ambulatoriale in forma individuale ed in forma di équipe sono pari al 10% della remunerazione delle prestazioni professionali.

I compensi spettanti al personale di supporto all'attività libero-professionale di diagnostica strumentale e di laboratorio ed a quella di emodialisi in forma individuale ed in forma di équipe sono stabiliti in misura pari, di massima, al 50% e, comunque, non inferiore al 30% né superiore al 70% della remunerazione delle prestazioni professionali. La misura è determinata con il provvedimento di autorizzazione, in base alle caratteristiche tecnico-sanitarie delle prestazioni ed all'impegno corrispondente, secondo le indicazioni del dirigente o del responsabile della équipe che intende avvalersi del supporto, previo accordo tra la direzione dell'Azienda e le rappresentanze sindacali del personale interessato.

I compensi spettanti al personale di supporto alla attività in forma individuale e in forma di équipe in regime di ricovero sono stabiliti in base alle caratteristiche tecnico-sanitarie delle prestazioni ed all'impegno corrispondente, secondo le indicazioni del dirigente o del responsabile della équipe che se ne avvalgono.

I compensi spettanti al personale di supporto alla attività libero-professionale richiesta da terzi, all'attività svolta per conto dell'I.N.A.I.L. ed all'attività a favore dell'Azienda sono stabiliti nella misura oraria determinata annualmente con apposito accordo tra la direzione dell'Azienda e le rappresentanze sindacali del personale interessato in base alle caratteristiche tecnico-sanitarie delle

Del
C.I.L.F.P.L.
SM

prestazioni richieste ed all'impegno corrispondente.

Art. 34
Contabilità

L'Azienda si riserva di adottare apposito regolamento integrativo del presente per la contabilità relativa alla gestione della attività libero-professionale.

Art. 33
Compensi al personale di collaborazione

Il personale di collaborazione è compensato utilizzando le somme provenienti da un fondo costituito da una quota delle risorse complessive destinate alla Azienda per la remunerazione dei costi generali e degli altri costi di organizzazione pari al

- 25% per le prestazioni in regime ambulatoriale ed in regime di ricovero
- 50% per le prestazioni rese a richiesta di terzi, in base ad apposita convenzione, e per le prestazioni rese per conto dell'I.N.A.I.L.

e da una quota dell'ammontare dei compensi corrisposti per le prestazioni rese a favore dell'Azienda, determinata di volta in volta con apposito accordo tra la direzione dell'Azienda e le rappresentanze sindacali del personale interessato.

Una quota del fondo, pari al 5%, è destinata a compensare il personale della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica che con la propria attività rende possibile l'organizzazione per l'esercizio della libera professione intramuraria.

I compensi spettanti al personale che collabora in modo diretto ed al personale che svolge compiti di collaborazione indiretta sono stabiliti nelle misure orarie determinate annualmente con appositi accordi tra la direzione dell'Azienda e le rappresentanze sindacali del personale interessato.

Il personale al quale sono attribuiti i compensi è tenuto al recupero del corrispondente debito orario, alle condizioni e con le modalità definite con gli accordi di cui al comma 3.

Art. 35
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e regolamentari in materia.



*caso fine
VLL \$PR
PM Bell
\$PR*